

LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

NORMATIVA. Il D.P.R. 275/1999 attribuisce alle scuole completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione. Nota 2015 del Ministero interni - Dipartimento della pubblica sicurezza.

OBBLIGO DI VIGILANZA. Il docente ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni, compresi i viaggi d'istruzione. Nel corso di un viaggio, la vigilanza esercitata dai professori/accompagnatori assume connotati particolari: il carattere continuo del contatto con gli studenti, impone di limitare l'intensità della vigilanza, affinché non si intrometta nella sfera più intima degli alunni (es. non è ammissibile un'attività di ispezione continua, soprattutto nelle stanze d'albergo).

E' opportuno che i docenti portino con sé la borsa di primo soccorso e si informino sui numeri di emergenza e sull'assistenza sanitaria.

In tutte situazioni in cui è previsto che l'alunno minore svolga l'attività didattica all'esterno della scuola (gite scolastiche, uscite didattiche, passeggiate nei dintorni della scuola, ecc), è necessario acquisire l'autorizzazione dei genitori. Tale documento, lungi dal configurarsi come una "liberatoria" dalle responsabilità connesse alla vigilanza, deve costituire un vero e proprio atto di corresponsabilità tra genitori e scuola.

Pertanto è opportuno che la famiglia non solo sia informata di orari e destinazione dell'iniziativa, ma conosca nei dettagli le finalità del progetto educativo sotteso all'uscita, in modo che la sua autorizzazione si configuri come una vera e propria adesione a tale progetto. E' perciò raccomandabile che la comunicazione sia completa ed esaustiva e contenga anche raccomandazioni rispetto alle regole di comportamento, buona condotta, corretto utilizzo delle cose altrui e dei mezzi di trasporto che si chiede ai genitori di impartire ai loro figli.

Nel caso di viaggi di istruzione di più giorni tali raccomandazioni dovranno essere integrate dall'indicazione dell'orario in cui sarà necessario che gli alunni si ritirino nelle camere loro assegnate per la notte, con la precisazione che da tale orario si affievolisce l'obbligo diretto di vigilanza del docente e che eventuali gravi comportamenti scorretti comporteranno la richiesta da parte dei docenti alle famiglie di provvedere a riprendersi il figlio minore. E' infine opportuno che nella comunicazione si chieda alla famiglia di verificare che gli alunni abbiano un abbigliamento consono e le attrezzature adatte alle attività da svolgere, non portino con sé oggetti o materiali pericolosi o vietati in orario scolastico e non dispongano di eccessive somme di denaro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il D.P.R. 275/1999 attribuisce alle scuole completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione;

ORGANIZZAZIONE. Ai docenti è imposto un obbligo di diligenza preventivo, consistente nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non presentino rischi o pericoli. Prima di partire. E' necessario fornire adeguate istruzioni agli allievi.

ORGANI COINVOLTI.

Collegio docenti - Delibere collegiali

Consiglio di classe

Consiglio istituto

Contrattazione integrativa: ore ai docenti accompagnatori.

COLLEGIO DEI DOCENTI: POTERE DI INDIRIZZO. Il Collegio docenti deve approvare i criteri per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione, compatibili con gli obiettivi formativi ed educativi contenuti nel PTOF;

Cdc → PIANO VIAGGI → CD → CONSIGLIO DI ISTITUTO → GARE. CONSIGLIO DI CLASSE: PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE;

COLLEGIO DEI DOCENTI: approvazione;

CONSIGLIO DI ISTITUTO: POTERE DELIBERATIVO;

AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI. L'autorizzazione per partecipare a visite e viaggi di istruzione la devono firmare entrambi i genitori. Se firma solo uno, deve aggiungere la dicitura che si assume la responsabilità di aver ottenuto il consenso anche da parte dell'altro genitore. Se la firma uno solo dei due, deve esserci la dichiarazione ai sensi degli articoli del codice civile sulla responsabilità genitoriale. Per gli studenti maggiorenni, se all'inizio dell'anno hanno prestato il proprio consenso ad informare le famiglie, la procedura è la stessa;

DI COMPETENZA DEL DS. E' necessario verificare la possibilità di organizzare la gara e acquistare visite e viaggi di istruzione sul MEPA. In alternativa pubblicare il bando sul sito. In base all'ammontare, è necessario individuare la procedura opportuna. Procedura negoziata con cinque operatori? Se sul Mepa rispondono più di cinque operatori, si selezionano dall'elenco delle imprese. Uno dei vantaggi è che tutta una serie di dichiarazioni le imprese per abilitarsi su Mepa le devono già aver prodotte.

Se si supera la soglia comunitaria (ad es. stage linguistici per circa 380.000 euro), si organizza una procedura aperta ex art. 60 del codice dei contratti.

Attenzione al criterio della rotazione degli operatori (Rdo). Richiedere il CIG. E se diversi lotti? Un CIG per ogni lotto?

ORE AGGIUNTIVE RETRIBUITE. Solo se la contrattazione d'Istituto lo prevede.

PROCEDURA DI GARA (VEDI FILE SPECIFICO N.3 – ATTIVITA' NEGOZIALE).

Determina a contrarre.

Apertura buste e individuazione sulla base dei criteri fissati da commissione che nominerai prima.

1. Delibere collegiali
 2. Determina a contrarre e pubblicazione del bando nella sezione "Amministrazione trasparente" (attenzione!);
 3. Lettere di invito con disciplinare gara
 4. Nomina commissione con protocollo (il ds non può farne parte);
 5. Apertura buste. Una ad una. Per ogni busta aperta - busta 1, determina e verbale. Busta 2, determina e verbale. Busta 3, determina e verbale; Pubblicare tutto su albo on line e amministrazione trasparente;
 5. Determina di aggiudicazione provvisoria;
 6. Lettere a tutti coloro che non hanno vinto con motivazione;
 7. Datti 5 gg per controllo requisiti;
 8. Entro 35 gg contratto definitivo;
- La procedura è di competenza del Responsabile unico del procedimento (RUP), sotto la vigilanza del DS.

Bando. Lettere di invito con disciplinare gara.

Determina a contrarre.

Commissione

Apertura buste e individuazione su base criteri fissati.

Pubblicazione bando in amministrazione trasparente.

Attenzione è un bando delicato... e soprattutto ci sono spesso contestazioni.

Nomina commissione con protocollo. Il DS non può farne parte. No DS perché di solito è RUP.

Apertura buste. Una ad una.

Per ogni busta aperta - busta 1, determina e verbale.

Busta 2, determina e verbale.

Busta 3, determina e verbale.

Pubblica tutto albo on line e "Amministrazione trasparente".

Proposta di aggiudicazione

Lettere a tutti coloro che non hanno vinto con motivazione.

5 gg per controllo requisiti

Entro 35 gg contratto definitivo.

CONVIENE FARE SU MEPA LA GARA OPPURE È MENO COMPLICATO PROCEDERE CON PUBBLICAZIONE CANONICA E AVVISO SUL SITO? MEGLIO UTILIZZARE MEPA, SOPRATTUTTO SE SI SUPERANO I 40.000 EURO. Possibilità di acquistare visite e viaggi di istruzione su MEPA. Fare comunque procedura negoziata con cinque operatori. Ma se su MEPA rispondono più di 5 si selezionano con criteri dichiarati come se si fosse pubblicato avviso? Gli operatori li puoi anche selezionare dall'elenco imprese selezionate su MEPA. Uno dei vantaggi è che tutta una serie di dichiarazioni le imprese per abilitarsi su MEPA le devono già aver prodotte.

Stage linguistico sul MEPA? Se ci sono gli operatori perché no, è una gara. Anche io ho gli stage da organizzare ma farò manifestazione di interesse e poi procedura negoziata con almeno 5 operatori. Io ho fatto procedura aperta ex art. 60 del codice dei contratti. Sei sopra soglia comunitaria? Sì. Ho fatto gara per circa 380.000 euro. Solo stages linguistici. Ancora devo quantificare viaggi d'istruzione.

Principio della rotazione (a meno che procedure aperte).

CIG diverso per ogni lotto. No cig madre. Cig normali.

1 - **NORMATIVA.** In tutte le situazioni in cui è previsto che l'alunno minore svolga l'attività didattica all'esterno della scuola (gite scolastiche, uscite didattiche, passeggiate nei dintorni della scuola, ecc.), è necessario acquisire l'autorizzazione dei genitori.

2 - **CRITERI STABILITI DAL COLLEGIO**

3 - **PROPOSTA DEL CDC CON 1 ACCOMPAGNATORE OGNI 15 STUDENTI. SE MENO DI 15 STUDENTI, IN OGNI CASO SEMPRE ALMENO DUE ACCOMPAGNATORI. SE PRESENTE STUDENTE DISABILE, E' OBBLIGATORIA LA PRESENZA DEL DOCENTE DI SOSTEGNO. E' necessario individuare sempre un sostituto che subentri nel caso in cui un accompagnatore sia impossibilitato.**

4 - **I GENITORI POSSONO PARTECIPARE? E' necessario controllare la polizza di assicurazione e verificare se copre anche i genitori. In caso contrario, il genitore**

deve sottoscrivere un'assicurazione antinfortuno personale. La partecipazione dei genitori non deve costituire in nessun modo oneri per la scuola (trasporto, pasti e pernottamenti).

APPROVAZIONE DA PARTE DEL COLLEGIO DOCENTI E DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

4 - PER LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI (agenzie di viaggio, tour operator, imprese di trasporto, ecc.) VEDI PROCEDURA SPECIFICA.

5 – PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA. I docenti accompagnatori sono tenuti a predisporre il programma dell'attività e a consegnarlo in segreteria e a tutti i genitori degli studenti partecipanti. Nel programma devono essere indicati i seguenti dati:

- costo dell'attività
- mezzi di trasporto utilizzati
- orari
- punto di ritrovo
- punto di congedo
- somministrazione di alimenti (attenzione ad eventuali allergie).

Nel caso di viaggi di istruzione di più giorni tali raccomandazioni dovranno essere integrate dall'indicazione dell'orario in cui sarà necessario che gli alunni si ritirino nelle camere loro assegnate per la notte, con la precisazione che da tale orario si affievolisce l'obbligo diretto di vigilanza del docente e che eventuali gravi comportamenti scorretti comporteranno la richiesta da parte dei docenti alle famiglie di provvedere a riprendersi il figlio minore.

5 - AUTORIZZAZIONI FIRMATE DA ALMENO UN GENITORE. Nelle autorizzazioni punto di partenza, punto di ritrovo (preferibilmente partenza dalla scuola), punto di congedo della classe. Tale documento, lungi dal configurarsi come una "liberatoria" dalle responsabilità connesse alla vigilanza, deve costituire un vero e proprio atto di corresponsabilità tra genitori e scuola. Pertanto è opportuno che la famiglia non solo sia informata sugli orari e la destinazione dell'iniziativa, ma conosca nei dettagli le finalità del progetto educativo sotteso all'uscita, in modo che la sua autorizzazione si configuri come una vera e propria adesione a tale progetto. E' perciò raccomandabile che la comunicazione sia completa ed esaustiva e contenga anche raccomandazioni rispetto alle regole di comportamento, buona condotta, corretto utilizzo delle cose altrui e dei mezzi di trasporto che si chiede ai genitori di impartire ai loro figli. I genitori devono segnalare eventuali problematiche (es. difficoltà economiche, allergie, difficoltà di deambulazione, ecc.). E' infine opportuno che nella comunicazione si chieda alla famiglia di verificare che gli alunni abbiano un abbigliamento consono e le attrezzature adatte alle attività da svolgere, non portino con sé oggetti o materiali pericolosi o vietati in orario scolastico e non dispongano di eccessive somme di denaro.

6 - PAGAMENTO SUL CONTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

7 - PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE, DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO E APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO.

MODULISTICA DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA.

FOGLIO FIRME SOTTOSCRITTO DA TUTTI DOCENTI DEL CDC
MODULO ASSUNZIONE RESPOSABILITA' ACCOMPAGNATORI

AUTORIZZAZIONE DS (la firma del DS viene apposta dopo la consegna della modulistica)

PRIMA DELLA PARTENZA. Controllare

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

8 – OBBLIGO DI VIGILANZA. I docenti accompagnatori sono tenuti ad assicurare l'opportuna vigilanza durante lo svolgimento dell'attività.

9 - EVENTUALI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

10 - VIAGGI D'ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, TRASPORTI E NORMATIVA SULLA SICUREZZA (nota 2015 del Ministero interni - Dipartimento della pubblica sicurezza). E' necessario provvedere ai seguenti controlli e adempimenti:

- comunicazione alla sezione territoriale della Polizia stradale;
- è possibile chiedere un controllo del mezzo la mattina della partenza;
- controllare l'assicurazione, la patente di guida e il numero massimo di persone trasportabili
- predisporre un modulo per avere informazioni sulla destinazione e sul percorso
- per problemi immediati chiamare il 112 (conducente che assume alcolici o controllo su anomalie del veicolo)

12 – COMPENSI PER GLI ACCOMPAGNATORI. E' possibile prevedere in sede di contrattazione d'Istituto un compenso per gli accompagnatori, che va a gravare sul MOF (FIS).

13 - PARERE AVVOCATURA DELLO STATO SUI VIAGGI DI ISTRUZIONE 2020 E IL RIMBORSO CAUSA COVID. Gli aspetti prioritari riguardano la posizione dell'istituzione scolastica rispetto al rifiuto degli operatori di restituire il corrispettivo già versato e di sostituirlo con un voucher da "spendere" per futuri viaggi ovvero di pretendere il pagamento di anticipazioni sul prezzo, in relazione a viaggi comunque annullati per essere stati i relativi contratti oggetto di recesso da parte dell'istituzione scolastica.

Al riguardo occorre premettere quanto segue.

In primo luogo, va osservato che le disposizioni normative dell'emergenza, che pure hanno carattere generale riguardando i rapporti giuridici del settore viaggi e, come nel caso dei viaggi di istruzione, una categoria specifica di contraenti (le istituzioni scolastiche), vanno comunque ad incidere su attività negoziale, risultando così necessario, in una eventuale prospettiva litigiosa, l'acquisizione delle condizioni negoziali caso per caso contrattate (singoli contratti conclusi e atti del propedeutico procedimento di selezione del contraente). Ciò risulta tanto più necessario in relazione a contratti con operatori stranieri, dovendosi inevitabilmente porsi per tali casi la pregiudiziale questione di diritto internazionale privato della applicabilità della giurisdizione italiana (per i paesi UE, in base al Regolamento UE n.1215/2012) e della L. sostanziale applicabile al rapporto.

In secondo luogo, occorre considerare che la normativa speciale intervenuta in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19 è tuttora "instabile", essendo contenuta in una sequenza di decreti L. attualmente in corso di conversione e in una serie di D.P.C.M. adottati in loro attuazione.

Quadro normativo emergenziale

Va considerata la sequenza normativa di seguito sintetizzata, che si inserisce nel quadro della dichiarazione di emergenza dichiarata in conseguenza del rischio

sanitario sino al 31 luglio 2020 con D.P.C.M. 31 gennaio 2020 emanato ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, c. 1, lettera c), e dell'art. 24, c. 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

1. Con D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito in L. 5 marzo 2020, n. 13): all'art. 1, c. 1, lett. f) si è prevista, originariamente con riferimento ai Comuni o alle aree nei quali risultasse positiva almeno una persona per la quale non si conoscesse la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi fosse un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio, che le autorità competenti potessero disporre, fra l'altro, la sospensione dei viaggi, d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 41, c. 4, del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79;

2. In sua attuazione, è intervenuto il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 che ha disposto (art. 1, lett. b)) che “i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, c. 4, del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera”.

3. Il D.P.C.M. 1° marzo 2020 (art. 4, lett. b) ha confermato la previsione, estendendola a tutto il territorio nazionale;

4. E' poi intervenuto il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 che, in un contesto applicativo pacificamente nazionale, ha disposto (art. 28, c. 9): “Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-L. 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'art. 41, c. 4, del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'art. 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”.

5. La previsione è stata ribadita con i DD.PP.CC.MM. del 4 (art. 1) e dell'8 marzo 2020 (artt. 2, lett. i e 5), emessi sempre in attuazione del D.L. 6), e con estensione della sospensione fino al 3 aprile.

6. E' quindi intervenuto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 al cui art. 88 si è previsto che: “1 Le disposizioni di cui all'art. 28 del decreto-L. 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto L. 23 febbraio 2020 n. 6. 2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'art. 2, c. 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. 3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno

dall'emissione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 3, c. 1, del decreto L. 23 febbraio 2020, n. 6”.

7. E' intervenuto poi il D.L. 19 25 marzo 2020 n. 19, che all'art. 2 c. 3 dispone: “Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

8. In attesa della conversione in L. dei DD.LL. da ultimo citati, è intervenuto ancora il D.L. 8 aprile 2020, n. 22 che, all'art. 2 c. 6, ha previsto: “Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.

9. In attuazione dei DDLL. 6 e 19 del 2020 è stato emanato il D.P.C.M. 10 aprile 2020 di conferma della sospensione dei viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Le disposizioni di detto decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto stesso cessano di produrre effetti i DD.PP.CC.MM. 8, 9, 11, 22 marzo e 1° aprile 2020 (art. 8).

L'impatto della normativa emergenziale sulla attività negoziale

Per comprendere l'impatto della epidemia sanitaria sui rapporti contrattuali pendenti e come essa possa costituire un'esimente da responsabilità è necessario domandarsi se ed in che termini essa incida sul regime giuridico dell'adempimento delle obbligazioni e delle conseguenti responsabilità, per poi esaminare la normativa specifica nel settore che qui interessa (art. 1, c. 1, lett. f) D.L. n. 6/2020, art. 28, c. 9, D.L. n. 9/2020).

Secondo i principi generali (artt. 1218 e 1256 c.c.), per esonerarsi dalle conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte, il debitore deve provare che l'inadempimento è stato determinato da una causa a sé non imputabile; quest'ultima è costituita non già da ogni fattore a lui estraneo che lo abbia posto nell'impossibilità di adempiere, bensì da eventi non riconducibili a un difetto della diligenza che il debitore è tenuto ad osservare e non rimediabili con la normale diligenza. Qualora tale situazione ricorra, il debitore non è responsabile dei danni che la controparte possa subire per effetto del ritardo nell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1218 c.c., finché perduri la situazione di impossibilità. Nel caso in cui l'impossibilità divenga definitiva, o comunque perduri fino a quando venga meno l'interesse che la prestazione in concreto è diretta a realizzare (ad esempio, le merci che avrebbero dovuto essere consegnate non siano più utili o utilizzabili), l'obbligazione si estingue, con conseguente scioglimento del vincolo contrattuale (artt. 1256 e 1463 c.c.). Inoltre, nei contratti a prestazioni corrispettive, in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi degli artt. 1463 e ss. c.c., il contratto si risolve, con la conseguenza che la parte che si trova nell'impossibilità di

adempiere non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella già eventualmente ricevuta. Dispone tale norma, infatti, che: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebita”.

Prima e a prescindere dalla introduzione di specifiche disposizioni, sotto il profilo giuridico, i provvedimenti emergenziali possono incidere sulla capacità di eseguire le prestazioni contrattuali, determinando l'impossibilità sopravvenuta di adempiere, ai sensi dell'art. 1256 c.c.: tali provvedimenti possono integrare infatti il c.d. “factum principis”. Quest'ultimo rappresenta una ipotesi di forza maggiore che ricorre quando determinati provvedimenti legislativi o amministrativi, emanati dopo la conclusione del contratto per interessi generali (come appunto la tutela della salute pubblica), rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione della prestazione, in modo temporaneo o definitivo, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati. Secondo la giurisprudenza consolidata, gli ordini o i divieti emanati dalle autorità sono suscettibili di determinare l'impossibilità della prestazione qualora gli stessi siano del tutto estranei alla volontà dell'obbligato (Cass., Sez. III, 19.10.2007, n. 21973); non siano ragionevolmente prevedibili, secondo la comune diligenza, all'atto dell'assunzione dell'obbligazione (Cass., Sez. I, 23.02.2000, n. 2059); il debitore abbia sperimentato tutte le ragionevoli possibilità per adempiere.

Nella attuale emergenza sanitaria, da una parte il contraente inadempiente potrà invocare l'eccessiva onerosità sopravvenuta, ma dall'altra parte la controparte potrebbe proporre di riequilibrare la prestazione al fine di adempiere comunque il contratto stipulato, minimizzando cioè i danni subiti per entrambi. A tal proposito è intervenuto il D.L. n. 18/2020 che con l'art.91 che ha integrato l'art. 3 del D.L. n. 6/2020 prevedendo un c. 6 bis che dispone: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi versamenti”.

I provvedimenti amministrativi legislativi e amministrativi restrittivi della libertà personale della circolazione adottati per fronteggiare l'emergenza sanitaria, per le loro caratteristiche di gravità, eccezionalità ed imprevedibilità, costituiscono una fattispecie di factum principis. Pertanto, qualora gli stessi provochino l'impossibilità della prestazione, costituiscono causa di esonero della responsabilità da inadempimento contrattuale, a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere, determinando altresì nei contratti a prestazioni corrispettive il diritto alla restituzione del corrispettivo eventualmente erogato.

La disciplina specifica

Tre disposizioni specifiche nella disciplina emergenziale si occupano dei viaggi di istruzione: l'art. 1, c. 1, lett f) del D.L. n. 6/2020, l'art. 28, c. 9, del D.L. n. 9/2020 e l'art. 2, c. 6, del D.L. n. 22/2020.

Nel settore del turismo esiste una regolamentazione particolare relativa, tra l'altro, al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del viaggio (art. 41 D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79). Si tratta di disposizioni di attuazione di normativa comunitaria (Direttiva 90/314/CEE) ed euro-unitaria (Direttiva UE 2015/2302 relativa ai "pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati").

Va ricordato che la Direttiva (UE) 2015/2302, che ha abrogato la precedente 90/314/CEE, ha inteso introdurre un livello di tutela maggiore e uniforme in tutto il territorio europeo. In Italia, la direttiva è stata recepita con il D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 e si applica a tutti i contratti conclusi a partire dal 1° luglio 2018. L'ambito di applicazione della norma si estende ai pacchetti offerti in vendita o venduti da professionisti a viaggiatori e ai servizi turistici collegati la cui offerta o vendita a viaggiatori è agevolata da professionisti, inclusi quelli offerti, venduti o agevolati online. Le fattispecie escluse sono: i contratti di singoli servizi turistici; i pacchetti e servizi turistici combinati che coprono meno di 24 ore, a meno che non sia incluso un pernottamento; i servizi offerti da associazioni in via occasionale e senza fini di lucro senza offerta al pubblico ma soltanto ad un gruppo limitato di viaggiatori; i servizi acquistati all'interno di un accordo generale di viaggio relativo ad un'attività commerciale o professionale. In base alla novella chiunque concluda un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base ad un contratto concluso ai sensi della normativa, è definito non più "consumatore", bensì "viaggiatore".

"Professionista" è invece qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che sia un soggetto pubblico o privato, agisca nell'ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della normativa, anche tramite persone che agiscono in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici. Cambia anche, diventando più ampia e più articolata la definizione di pacchetto turistico. Se prima delle modifiche erano considerati pacchetti turistici solo i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e le crociere venduti od offerti ad un prezzo forfettario che risultavano dalla combinazione di almeno due elementi fra trasporto, alloggio e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano una parte significativa del pacchetto (ad es. macchina a noleggio, escursioni), dal 1° luglio 2018 è considerato pacchetto turistico la combinazione di almeno due elementi (trasporto, alloggio, noleggio di veicoli, altri servizi non accessori al trasporto, alloggio e noleggio) ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) se i servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta o selezione del viaggiatore, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi (dynamic packaging);

b) se i servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono: o acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento; o offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; o pubblicizzati o venduti sotto la denominazione "pacchetto"; o combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici; o acquistati presso professionisti distinti online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l'indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest'ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso entro 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico (clickthrough). La nuova normativa ha introdotto la nuova categoria dei "servizi turistici collegati". Si tratta di almeno due tipi di servizi turistici diversi, acquistati anch'essi ai fini del medesimo viaggio, ma che non soddisfano le condizioni per essere qualificati come pacchetto e

comportano quindi la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici.

Rientrano in questa categoria i contratti conclusi al momento di un'unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, se la selezione ed il pagamento avvengono distintamente per ogni servizio turistico oppure se venga proposto e prenotato un altro servizio turistico entro le 24 ore dalla prenotazione del primo pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

In tale contesto va inquadrato il richiamo a detta disposizione contenuto nell'art. 1, c. 1, lett. f), del D.L. n. 6/2020 e poi nell'art. 28, c. 9, del D.L. n. 9/2020, ove si prevede che alla sospensione dei viaggi di istruzione delle scuole essa trovi appunto applicazione.

Il richiamo al quarto c. dell'art. 41 D. Lgs. n. 79/2011 consente ragionevolmente di ritenere, da un lato, esteso il diritto di recesso dal contratto del viaggiatore ai contratti con i quali le istituzioni scolastiche hanno programmato viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche (sembrerebbe così a prescindere dalla loro qualificazione giuridica) e, dall'altro lato, ampliate le ipotesi originariamente previste quale causa legittimante il recesso (ipotesi riferite a “circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno una incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso il luogo di destinazione”) con la sospensione dei viaggi stessi disposta attraverso la normativa emergenziale.

Il diritto di recesso, nel quarto c. dell'art. 41, si accompagna al diritto alla gratuità del suo esercizio e al diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto. La tempistica di esercizio di tale diritto poi è indicata nel successivo sesto c., dove si dispone che “l'organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma del c. 4 [...] senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso”.

A fronte del mero richiamo alla disposizione in esame contenuta nell'art. 1, c. 1, lett. f) del D.L. n. 6/2020, l'art. 28, c. 9, del D. L. n. 9/2020 aggiunge, ribadito il richiamo predetto, che “Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”.

Sorge quindi la questione interpretativa dell'individuazione del soggetto a cui compete scegliere tra il rimborso pecuniario di quanto pagato o il voucher sostitutivo. Questo è infatti attualmente uno dei punti di maggiore frizione tra le istituzioni scolastiche e gli operatori economici, preferendo le prime il rimborso monetario e le seconde il rimborso tramite voucher.

Dal punto di vista letterale, la disposizione specifica è “neutra”, essendo la frase rivolta al passivo ed avendo come soggetto “il rimborso”, al contrario di quanto avviene nel precedente c. 5 del medesimo art. 28 con riferimento ai contratti di trasporto rispetto ai quali la scelta è esplicitamente attribuita all'organizzatore e non al viaggiatore. Inoltre, va osservato che per l'attribuzione della scelta al viaggiatore (e quindi all'istituzione scolastica) depongono le seguenti considerazioni.

Sotto il profilo del diritto interno, essendo la fattispecie, come detto, inquadrabile nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione disciplinata dall'art. 1463 c.c., la restituzione di quanto ricevuto deve avvenire “secondo le norme relative alla

ripetizione dell'indebitato" ex art 2033 c.c. (e quindi non per equivalente), dovendosi ritenere prevalente per specialità questa disposizione sull'art. 1286 c.c. in tema di obbligazioni alternative (norma che attribuisce al debitore la scelta circa più prestazioni alternative).

Sotto il profilo del diritto euro-unitario, va poi rimarcato che l'art. 4 della Direttiva 2015/2302/UE statuisce espressamente che, "salvo che la presente direttiva disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso". L'intervento del legislatore europeo in materia è stato infatti preordinato a realizzare per la disciplina dei contratti di viaggio un livello di armonizzazione massima delle legislazioni nazionali dei singoli Paesi membri. Come efficacemente descritto nei considerando, l'ampia discrezionalità lasciata dalla dir. 1990/314/CEE aveva determinato profonde divergenze tra le legislazioni nazionali, contribuendo da un lato ad incrementare i costi gravanti sulle imprese interessate ad offrire servizi di viaggio anche a soggetti residenti in Stati diversi da quelli in cui avevano la propria sede principale, e - correlativamente - aveva disincentivato i consumatori a stipulare contratti con operatori di un altro Stato membro, sottoposti a legislazioni diverse da quello del loro Stato di residenza. La conseguente frammentazione giuridica aveva pertanto impedito di sfruttare pienamente la dimensione transfrontaliera del mercato dei servizi di viaggio, e l'armonizzazione completa è apparsa come un percorso obbligato per consentire ai soggetti coinvolti di beneficiare appieno del mercato interno e assicurare ai viaggiatori un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione, secondo quanto chiaramente descritto nell'art. 1 dir. 2015/2302/UE. L'art. 12 della Direttiva prevede esplicitamente quanto poi trasfuso per quel che qui interessa nei commi quarto e sesto dell'art. 41 D. Lgs. n. 79/2011 novellato dal D. Lgs. 62/2018. Sul punto è intervenuto di recente il Consiglio di Stato sez. VI, 01/10/2019, n. 6566 che, in tema di annullamento del viaggio per cause non imputabili al turista, ha affermato che "il turista ha diritto di recedere dal contratto, senza che il professionista possa trattenere alcuna delle somme versate, al momento della prenotazione, comprese quelle corrisposte per la stipula dell'assicurazione di viaggio".

E' pur vero che la normativa europea della cui imperatività si tratta identifica specifiche cause di impossibilità della prestazione come riferite al luogo di destinazione e che tali circostanze, per effetto del richiamo dell'art. 41 D. Lgs. n. 79 sono state originariamente ampliate al luogo di partenza dalla normativa nazionale, ma è altrettanto vero che nel volgere di pochi giorni la natura pandemica dell'emergenza ha reso irrilevante tale considerazione.

Con specifico riferimento poi al diritto di recesso esercitato nel periodo di vigenza del D.L. n. 6/2020 (23 febbraio- 1° marzo), che non prevedeva alcuna forma sostitutiva, una diversa pretesa dell'operatore economico è maggiormente infondata.

E' quindi sostenibile, allo stato attuale della normativa, che al recesso dal contratto per l'attuazione del viaggio di istruzione, si accompagni il diritto della istituzione scolastica di scegliere tra il rimborso dei pagamenti effettuati e il voucher sostitutivo.

Sulla base di tali premesse, restando alla questione da ultimo affrontata, nel caso in cui, in luogo della restituzione delle somme corrisposte per i viaggi di cui si parla,

l'operatore economico proceda con l'emissione del voucher sostitutivo, l'istituzione scolastica potrà (salvo che tale modalità non sia dalla stessa favorevolmente apprezzata) dichiarare la non accettazione dello stesso, insistendo formalmente per il rimborso.

Con riferimento alla valutazione da compiere, si osserva che nessuna norma prevede, sul piano civilistico, che essa debba essere esplicitata all'operatore economico quale motivazione della scelta.

Nella valutazione tra le due opzioni potranno essere tenute in considerazione circostanze quali la effettiva possibilità di riprogrammazione in futuro del viaggio: si pensi ad es. a viaggi finanziati da altre autorità - ad es. progetti P.O.N.- con riferimento all'anno scolastico in corso.

Altro è l'ipotesi di viaggi relativi alle classi terminali del ciclo: se è vero che il finanziamento del corrispettivo per i viaggi di cui si parla proviene dai genitori degli studenti, si deve comunque considerare che spetta all'istituzione scolastica la qualità di contraente e quindi i diritti del "viaggiatore". Si tratta in sostanza di due rapporti giuridici separati, che non si triangolano: da un lato, vi è il rapporto tra genitori e scuola relativo al finanziamento del viaggio e dall'altro quello tra questa e l'organizzatore del viaggio. Si è ben consapevoli che i genitori, a fronte dell'annullamento del viaggio ben potrebbero (come in effetti sta accadendo) richiedere la restituzione di quanto versato per il viaggio annullato e che tale restituzione risulta "ostacolata" dall'intervenuto versamento del corrispettivo all'organizzatore del viaggio: si tratta tuttavia di una situazione di fatto restando giuridicamente confinata nel rapporto negoziale scuola organizzatore la questione delle modalità di rimborso del corrispettivo.

Il voucher deve avere lo stesso valore del viaggio annullato, senza che sia legittima l'applicazione di penalità o decurtazioni (arg. ex Cons. Stato, sent. n. 6566/2019, sopra richiamata). Con riferimento alla destinazione, si potrà, nell'ipotesi di accettazione di tale modalità di rimborso, pretendere che essa non sia determinata o che comunque possa essere modificata in occasione della riprogrammazione, posto che deve essere garantita la competenza degli organi della scuola (Collegio dei docenti e Consigli di classe) in materia.

Nessuna disposizione inoltre attribuisce una durata predeterminata al voucher con riferimento ai viaggi di cui si parla, al contrario di ciò che è invece previsto (art. 88 D.L. n. 18/2020) per i contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli cinematografici e teatrali e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura (cui è attribuita durata annuale dall'emissione).

L'opzione per il voucher determina la "riattivazione" del vincolo negoziale per l'esecuzione in futuro di una prestazione equivalente a quella oggetto dell'originario contratto e con l'originario contraente (può farsi riferimento all'istituto della *datio in solutum* di cui all'art. 1197 c.c.).

Dispone l'art. 1197 c.c.. "Prestazione in luogo dell'adempimento. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore,

Richiesta di adempimento dei contratti da parte degli operatori economici

Il versante opposto è quello della richiesta di adempimento da parte delle agenzie viaggi di corrispettivi che si assumano contrattualmente pattuiti (ad es. anticipazioni sul prezzo). Richieste del tipo saranno contestate, posto che, sempre in base all'art.

1463 c.c. sopra richiamato nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione. E' evidente che laddove l'organizzatore del viaggio attivi la via giurisdizionale (ad es. attraverso un ricorso monitorio), la Scrivente interverrà nell'esercizio del patrocinio difensivo dell'istituzione scolastica.

Gare ancora in corso

La normativa emergenziale, con particolare riferimento alle norme ricordate che fanno rinvio alla impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463 e ss. c.c., refluisce effetti sulla idoneità del presupposto procedimento di selezione del contraente ad arrivare alla sua naturale conclusione (aggiudicazione e stipulazione del contratto). Se infatti la normativa consente il recesso dai contratti stipulati, la stessa normativa costituisce impedimento al completamento del procedimento che conduce alla conclusione del contratto. In tal caso, le procedure di selezione del contraente (recte, gli atti di tali procedure, dalla aggiudicazione agli atti precedenti nella sequenza procedimentale) potranno essere "ritirate" con esplicito riferimento alla normativa sopra richiamata.

Si suggerisce di non utilizzare i termini "annullamento" o "revoca" essendo diversi i presupposti dell'azione, non trattandosi né di vizi di legittimità (art. 21-nonies L. n. 241/1990), né di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento (art. 21-quinquies L. n. 241/1990), bensì di norme di L. che, rendendo impossibile la prestazione contrattuale, rendono correlativamente inutile l'attività amministrativa presupposta.

I VIAGGI DI ISTRUZIONE: UN ESEMPIO DI REGOLAMENTO. I viaggi d'istruzione si prefigurano come arricchimento dell'offerta formativa sia sul piano culturale che sul piano umano e sociale. Devono essere considerati momento metodologico alternativo alle tradizionali attività didattiche, con attività che possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curriculum.

Per la loro realizzazione, al pari di qualsiasi progetto, si prevedono le tre fasi della programmazione, del monitoraggio e della valutazione che coinvolgono sia l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo.

Normativa. Circolare n. 291/1992, Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95, L. n.44/2001, Nota ministeriale prot. 645/2002, Circolare n. 36/1995, Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995, Circolare ministeriale 380/1995, Articoli 1321-1326-1328 del Codice civile.

La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012. La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che "l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto o di Circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

D.P.R. 275/1999 e del 6/11/2000 n. 347. A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999 e del 6/11/2000 n. 347, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la pre-vigente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 -

23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674. In tale complesso quadro normativo è intervenuta la Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674 con la finalità espressa di informare le scuole “dell’importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale”, nonché di consultare il “Vademecum per viaggiare in sicurezza”, elaborato dalla Polizia stradale nell’ambito delle iniziative previste dal Protocollo d’intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell’Interno.

Gli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice civile. Durante il viaggio l’accompagnatore è tenuto all’obbligo della vigilanza degli alunni con l’assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 (“culpa in vigilando”) del Codice civile, con l’integrazione di cui all’art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291. La Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, al punto 8.2, recita: «Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell’apporto didattico, non si può d’altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che [...] il bilancio dell’istituzione scolastica lo consenta».

Il Covid. L’attuazione di visite guidate, uscite nel territorio, viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio è condizionata, comunque, dal perdurare della pandemia da Covid-19 e all’obbligo di osservanza delle norme in vigore nonché dai provvedimenti delle Autorità competenti in merito alla loro sospensione. Lo svolgimento di dette attività dovrà essere effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali. Il “Piano Scuola 2021/2022” pubblicato in agosto 2021, alla pagina n. 18, contiene un apposito riferimento dedicato a questo argomento, del quale di seguito si riporta l’estratto: «Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema, mezzi di trasporto), nonché di quelle sanitarie usuali».

Normativa di riferimento sulle misure anti-Covid relative alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione. DPCM 3 dicembre 2020; DPCM 14 gennaio 2021; Piano Scuola 2021/2022.

Principi generali. In coerenza con la C.M. n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione parte integrante e qualificante dell’offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi formativi e didattici del PTOF dell’Istituto. Tali iniziative hanno valenza didattica e integrano la normale attività scolastica contribuendo alla formazione dei discenti. Sono un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e

socializzazione per gli alunni e collegano l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di:

- lezioni all'aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d'interesse storico-artistico;
- partecipazione ad attività teatrali;
- partecipazione ad attività o gare sportive;
- partecipazione ad attività collegate con l'educazione ambientale;
- partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali;
- partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche;
- gemellaggi con scuole italiane ed estere.

La C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR. Per gli aspetti didattici e organizzativi della materia in questione, la C.M. n. 623 del 2/10/96 del MIUR riporta che "l'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno delle istituzioni scolastiche".

Le finalità e la valenza didattica dei viaggi di istruzione. Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate, a meno di non vederne vanificati gli scopi didattici cognitivo-culturali e relazionali. I viaggi devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun tipo di scuola e di indirizzo di studi.

Le tipologie di attività. I viaggi di istruzione e le uscite didattiche consistono in itinerari didattici storico-archeologici, artistico-musicali, didattico-ambientali e uscite o connesse ad attività sportive. La vasta gamma di iniziative si può così riassumere:

- Viaggi di istruzione per promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali. Detti viaggi possono prefiggersi anche la partecipazione a concorsi in sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola.
- Visite guidate – si effettuano, nell'arco di una sola giornata. Le visite guidate possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.
- Viaggi connessi ad attività sportive – in tale categoria rientra la partecipazione a manifestazioni sportive tradizionali.
- Uscite didattiche sul territorio che non presuppongono l'utilizzo di un mezzo di trasporto.

Finalità e limite di applicazione per ogni tipologia di viaggio. Si precisa che sia le visite guidate che i viaggi di istruzione sono consentiti, per espressa prescrizione ministeriale agli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado su proposta dei Consigli di classe, Interclasse o Intersezione, ratificata dal Collegio Docenti e approvata dal Consiglio di istituto. Tenuto conto dell'indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni:

- Infanzia: territorio comunale, provinciale e in province confinanti per iniziative didatticamente qualificanti
- Primaria: -classi prime: territorio provinciale e province confinanti-primo e secondo biennio: territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime. Sono

possibili deroghe all'intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione.

- Secondaria di I grado: territorio regionale, nazionale
- Scambi culturali: Trattasi di viaggi previsti da programmi comunitari e progetti (Comenius).

Proponenti per ogni tipologia di viaggio. Le proposte, per tutte le tipologie previste escluso le uscite didattiche, devono provenire dai Consigli di Classe, Interclasse o Intersezione entro il mese di novembre. Ogni Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione provvede alla stesura della proposta del progetto, con l'individuazione dei docenti accompagnatori e del docente referente, seguendo l'iter procedurale indicato nel presente Regolamento.

Iter procedurale per l'organizzazione dei viaggi d'istruzione. Il regolamento prevede delle scadenze oppositamente concepite che, naturalmente, gli istituti, nel rispetto della normativa vigente, possono adattare al territorio e alla comunità in cui si opera. Ecco le date proposte ma non vincolanti, alcune, per un'eventuale organizzazione del percorso che si conclude con l'uscita didattica o il viaggio d'istruzione:

- Entro 30 ottobre – Programmazione viaggio di istruzione
- Entro il 30 Novembre – I consigli di classe individuano le azioni compatibili con il proprio percorso didattico, nonché il periodo prescelto per effettuare la visita; individuano, inoltre, gli accompagnatori. La programmazione del viaggio deve avvenire con l'impegno del docente accompagnatore, in collaborazione con il Consiglio di classe, ad organizzare il viaggio di istruzione con gli alunni. Il collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto recepiscono le richieste dei vari consigli di classe, interclasse e intersezione e deliberano il piano delle visite, sotto il profilo didattico garantendone la completa interazione con il P.O.F.
- Entro il 15 dicembre – Entro il 15 dicembre versamento di un acconto pari al 50% della spesa del viaggio.
- Entro Gennaio –Febbraio – Il DS, avvalendosi dell'attività istruttoria del Direttore amministrativo, effettua la ricerca di mercato e la gara d'appalto, sottoscrive i contratti con le agenzie e nomina gli accompagnatori.
- Entro Maggio-Giugno – Il DS riceve i verbali e le relazioni delle singole visite da parte degli accompagnatori e, a sua volta, relazionerà al CI per una valutazione finale, che potrà essere accolta in sede di assestamento al programma annuale e inserita nel conto consuntivo di quell'anno.

Elaborazione del progetto. L'attività "viaggi di istruzione" deve seguire le regole della programmazione e della valutazione; sono perciò chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile.

Verificare se il processo in atto porta a raggiungere tali obiettivi. Per garantire l'efficacia educativa bisogna non solo chiarire gli obiettivi generali e specifici, ma occorre anche verificare se il processo in atto porta a raggiungere tali obiettivi. È pertanto necessario che nel progetto siano esplicitati:

- Le finalità e gli obiettivi
- I destinatari
- Le attività svolte
- La valutazione finale
- Il Referente del progetto

Il Referente del progetto. Per ogni progetto deve essere individuata la persona cui fare riferimento per ogni esigenza; tale persona può assumere autonomamente le decisioni operative durante l'uscita didattica o il viaggio di istruzione. E' preferibile un singolo referente per progetto ed è opportuno evidenziare che il medesimo:

- E' l'accompagnatore o nel caso di più gruppi il coordinatore degli accompagnatori
- È tenuto a fare la relazione finale (che sarà allegata alla rendicontazione)
- Riceve in consegna tutti i documenti collettivi di viaggio e soggiorno
- È la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti, la segreteria nelle fasi che precedono l'attuazione.
- È la persona che viene informata sulla progettazione e fasi di attuazione.

Durata dei viaggi e periodi di effettuazione. È fatto divieto di effettuare viaggi negli ultimi trenta giorni di lezione. È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali (operazione degli scrutini, elezioni scolastiche). Si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche o di attività collegate con l'educazione ambientale.

Destinatari. Tutti gli alunni regolarmente iscritti presso questa istituzione. I partecipanti devono essere di norma almeno il 75% della classe. Durante l'anno i docenti provvederanno a organizzare delle iniziative didattiche, in collaborazione con i genitori, in modo che tutti i bambini e i ragazzi possano partecipare a risparmiare la somma in denaro necessaria per potersi recare al viaggio di istruzione rendendosi direttamente responsabili, motivati e partecipi nell'organizzazione del viaggio. La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate.

Partecipazione dell'assistente "igienico – sanitario" e/o alla comunicazione. È indispensabile, in talune circostanze, in deroga ai rapporti precedentemente citati, la presenza dell'assistente "igienico – sanitario" e/o quello alla comunicazione. Lo prevede la CM del 14 ottobre 1992 n. 291 «Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore [...], nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione».

Costi viaggi di istruzione. Tenuto conto secondo quanto previsto dalla C.M-291/92 che non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di rilevante entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero la stessa natura e finalità dei viaggi di istruzione.

Autorizzazioni richieste. Al fine di rendere la procedura più semplice dal punto di vista burocratico e organizzativo, si ritiene necessario richiedere ai genitori, nei primi giorni di scuola, attraverso uno stampato, l'autorizzazione globale per tutte le uscite didattiche a piedi e/o con lo scuolabus, che gli insegnanti riterranno opportuno effettuare nel corso dell'anno. Il suddetto modulo dovrà essere debitamente firmato dai genitori e consegnato in segreteria. Per ogni viaggio di istruzione è obbligatorio acquisire il consenso di tutti i genitori e di chi esercita la potestà familiare sui minori; a tal fine si invierà ai genitori degli alunni uno stampato da cui risulti: data, itinerario, programma, quota di partecipazione, quota acconto da versare entro una data appositamente indicata, orario di partenza e rientro, autorizzazione a partecipare.

Compiti del consiglio di classe e del docente referente- accompagnatore del viaggio di istruzione. La Commissione Viaggi è costituita dai Consigli di classe:

- Verifica che le proposte dei viaggi deliberate dai Consigli di intersezione, interclasse e di classe nel mese di ottobre siano conformi alla normativa e corredati della documentazione prescritta.
- Ha il compito di istruire le proposte dei viaggi e seguire l'iter nelle diverse fasi;
- Collabora con i Docenti Referenti- accompagnatori per la distribuzione e la raccolta della modulistica inerente il viaggio.

Il Docente Referente di ogni singola classe.

- Compila il modulo per la proposta del viaggio
- È tenuto alla distribuzione e alla raccolta della modulistica inerente il viaggio
- Si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti.

Il Referente del viaggio.

- E' il coordinatore eletto fra i Docenti Referenti accompagnatori
- E' la persona cui fanno riferimento gli alunni, i genitori, i docenti e la segreteria
- Riceve in consegna i documenti relativi al viaggio (elenco nominativo dei partecipanti, distinti per classe, con i relativi recapiti telefonici, i documenti relativi all'hotel, ai ristoranti e alle visite prenotate)
- È dotato in accordo con i genitori, di una somma congrua per sopperire a eventuali imprevisti
- È tenuto a redigere la Relazione Consuntiva alla fine del viaggio controfirmata da tutti i docenti accompagnatori.

Contributi degli alunni. Solo in caso di mancata partecipazione per motivi di salute o altre emergenze debitamente documentate, verrà rimborsata parte della somma versata compatibilmente con le indicazioni dell'agenzia di viaggi che offre il servizio; i genitori dovranno essere adeguatamente preavvisati al momento della distribuzione dei moduli di adesione.

Nota MIUR prot. n. 674 del 03 Febbraio 2016 e sicurezza stradale. La Nota MIUR prot. n. 674 del 03 Febbraio 2016 con oggetto "viaggi di istruzione e visite guidate" entra nel merito "dell'importanza della consulenza e del coinvolgimento del personale della Polizia stradale". Il "Vademecum per viaggiare in sicurezza" è stato elaborato dalla Polizia stradale all'interno del protocollo di intesa siglato il 5 gennaio 2015 tra il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Nel 2019 la Polizia Stradale, in collaborazione con ANAV (Associazione nazionale autotrasporto viaggiatori) ha dato alle stampe un pieghevole a supporto dei viaggi d'istruzione. Dai documenti si evince l'obbligo dei docenti accompagnatori di verificare che l'autista del mezzo rispetti i previsti periodi di riposo dalla guida. Al punto 2. "idoneità e condotta del conducente" si legge chiaramente che i docenti accompagnatori: «dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci), né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare», e inoltre «prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus: 80 km fuori del centro abitato e 100 km in autostrada».

Accompagnatori. Il numero degli accompagnatori è stabilito in 1 docente ogni 15 alunni. Quando è una sola classe ad effettuare il viaggio, gli accompagnatori saranno necessariamente due. In presenza di più alunni disabili il rapporto insegnanti – alunni sarà uno ogni dieci. Qualora un alunno certificato presenti problemi di deambulazione, di autonomia personale o di comportamento difficilmente controllabile, dovrà essere assicurato un rapporto 1/1 (con la presenza dell'insegnante di sostegno) e la presenza dell'assistente, se necessario. I docenti accompagnatori e il referente del viaggio dovranno avere copia dell'elenco dei partecipanti con i numeri telefonici degli alunni, della scuola, del Dirigente Scolastico, dell'agenzia di viaggio e del servizio assistenza dell'assicurazione. Sarà dovere del DS controllare il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e le persone a cui è affidato tale incarico. Verificata la disponibilità del docente il DS conferirà l'incarico con nomina. In linea generale non è prevista la presenza dei genitori, se non in caso di somministrazione farmaci e in casi particolari che verranno valutati dai singoli Consigli di classe e interclasse. L'eventuale partecipazione dei genitori dovrà essere senza oneri a carico della scuola.

Azione educativa e regole di comportamento. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico – artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico. Nel caso di mancanze gravi o reiterate il docente referente del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari. Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la scuola ha preso particolari provvedimenti disciplinari durante l'anno scolastico.

Somministrazione farmaci. Le famiglie dovranno consegnare ai docenti accompagnatori autorizzazione scritta nel caso si preveda che gli alunni debbano assumere farmaci, con indicazione della posologia e dei tempi di somministrazione. I farmaci per cui è richiesta la somministrazione in orario scolastico dovranno essere sempre presenti durante le uscite sul territorio, le visite guidate, i viaggi d'istruzione, la partecipazione a spettacoli teatrali, ecc.

Uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici. Gli alunni potranno portare il cellulare, ma il suo uso è vietato durante l'attività didattica (come da indicazioni ministeriali) e durante il viaggio, salvo diverse indicazioni dei docenti accompagnatori. Il cellulare sarà tenuto spento e gli alunni potranno contattare telefonicamente le famiglie durante la pausa pranzo, prima del rientro – per confermare la puntualità del programma o comunicare eventuali ritardi – e/o in caso di effettivo bisogno, previa autorizzazione dei docenti. Nei viaggi di istruzione di più giorni, l'uso del cellulare per contattare le famiglie è consentito anche al mattino, prima dell'inizio dell'attività didattica, e nel periodo serale, prima/dopo cena. I genitori sono invitati, cortesemente, ad evitare telefonate che possano interrompere

l'attività didattica. Durante i viaggi d'istruzione agli alunni è consentito portare con sé I -Pod o Mp3, che potranno usare in pullman e/o durante le pause, previo consenso dei docenti accompagnatori, ma non nei momenti di attività didattica. La scuola comunque non risponde per eventuali danni o smarrimenti. È invece vietato portare videogiochi ed altri dispositivi elettronici.

Utilizzo di foto e materiale fotografico. Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni o dagli stessi docenti con macchine fotografiche, raccolti anche su cd al termine del viaggio e divulgati esclusivamente in ambito scolastico o familiare. Essi possono essere pubblicati soltanto sul sito web dell'Istituto. Né immagini, né video effettuati in visite guidate/viaggio di istruzione potranno essere pubblicati sui social network se non previa liberatoria richiesta alle famiglie, per documentate esigenze didattiche. La questione non riguarda fotografie artistiche e senza soggetti della scuola, o quelle realizzate da docenti o alunni ritraenti se stessi e nessun altro.

Gestione amministrativa. Per ogni iniziativa è prescritta l'acquisizione agli atti di:

- Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinti per classe
- Dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi a cura della Commissione Viaggi
- Elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l'impegno e la partecipazione al viaggio, con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza.
- La polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, comprensiva di R.C. per danni a terzi.
- Preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni
- Programma analitico del viaggio
- Relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio
- Ogni certificazione, attestazione o dichiarazioni utili ad accertare la sicurezza dell'automezzo utilizzato
- Prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate
- Il pieno rispetto e applicazione delle normative Anticovid.

Agenzie di viaggio fornitrici dei vari servizi connessi ai viaggi d'istruzione.

Nell'assegnazione delle agenzie di viaggio fornitrici dei vari servizi connessi ai viaggi d'istruzione, si terrà conto:

- Massimali Assicurativi previsti per legge;
- Ubicazione strutture ospitanti;
- Trattamento ristorazione;
- Gratuità;
- Parcheggi, Ecopass, ecc.;
- Offerta economica;
- Esito delle precedenti esperienze contrattuali con l'Istituzione scolastica.

Monitoraggio e valutazione. E' determinante monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare, per i viaggi d'istruzione sarà opportuno verificare:

- i servizi offerti dall'agenzia
- la valutazione degli accompagnatori
- la comparazione tra costo e beneficio.

VIAGGI DI ISTRUZIONE, DOCENTI RESPONSABILI DEL MEZZO DI TRASPORTO E DELLA CONDOTTA DEL CONDUCENTE? La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non attribuisce nuove responsabilità ai docenti accompagnatori in merito all'organizzazione dei viaggi di istruzione. La nota in particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, indica i documenti e le verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti individuata.

I docenti hanno la responsabilità sulla condotta del conducente? Il Vademecum realizzato dalla Polizia Stradale, che il MIUR ha trasmesso alle scuole con la nota prot. n. 674/2016, ribadisce le responsabilità in capo al conducente che deve mantenere, per tutta la durata del viaggio, un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate. In questo caso, la responsabilità della condotta è solo del conducente medesimo e la verifica dell'idoneità alla guida dello stesso ricade sulla società dei trasporti per la quale presta servizio. Non è compito quindi del personale docente o del DS l'accertamento di detta idoneità. Il Vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta (come ad esempio parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida, ecc.).

La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non annulla la circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 non sostituisce ed annulla la validità della precedente circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. La circolare del '92 infatti riguarda diversi aspetti dell'organizzazione delle visite di istruzione: le finalità didattiche, la differenziazione dei diversi tipi di viaggi di istruzione, il richiamo alle modalità di partecipazione dei docenti accompagnatori, ed infine la scelta del mezzo di trasporto e dell'agenzia di viaggio. Si tratta di una circolare onnicomprensiva che affronta l'organizzazione della visita di istruzione sia sotto il profilo didattico che tecnico. Non è obbligatorio darne comunicazione o richiedere l'intervento della Polizia stradale, ma è utile e consigliabile. Non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l'intervento preventivo della Polizia stradale, anche se risulta essere una buona pratica da seguire. Chi finora si rivolgeva alla Polizia Locale può continuare a farlo. La nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016 informa che c'è la possibilità di rivolgersi anche alla Sezione di Polizia Stradale più vicina alla scuola e richiedere l'intervento della stessa per un controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell'idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi. La richiesta del controllo del mezzo di trasporto e la verifica dell'idoneità del veicolo e del conducente da parte della Polizia stradale va fatta non solo per viaggi di istruzione superiori ad un giorno ma anche, volendo, per uscite didattiche programmate per una sola giornata.

Come richiedere l'intervento della Polizia stradale. In caso di necessità l'intervento andrà richiesto telefonicamente utilizzando il numero di emergenza (112 – 113). La compilazione e l'invio del modulo alla sezione della Polizia Stradale della Provincia dove ha sede la scuola, non va utilizzato per richiedere l'intervento della Polizia Stradale, ma per segnalare il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l'itinerario, che saranno effettuati a campione.